



COMUNE DI BRENDOLA

Provincia di Vicenza

Piazza Marconi n. 1 - 36040 – BRENDOLA

Tel. 0444/400727 - Fax 0444/401099

P.IVA: 00318760246

ORIGINALE

Ordinanza n. 107

Responsabile del Procedimento:

Brendola, 30-12-2021

ORDINANZA DEL SINDACO

Oggetto: PROVVEDIMENTI TEMPORANEI ED URGENTI PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL'ATMOSFERA - PERIODO DAL 1° GENNAIO 2022 AL 30 APRILE 2022 - PROROGA ORDINANZA N.89 DEL 03/11/2021.

IL SINDACO

Richiamata l'Ordinanza Sindacale n. 89 del 03/11/2021, con cui si adottavano fino al 31/12/2021 alcuni provvedimenti temporanei ed urgenti per la prevenzione e la riduzione dei livelli di concentrazione degli inquinanti nell'atmosfera, coerentemente con l'indirizzo regionale di attuazione dell'Accordo di Bacino Padano e si recepivano le indicazioni della Deliberazione di Giunta regionale n.238 del 02/03/2021, che ha approvato il "Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria";

Visto il perdurare dello stato di emergenza dovuto alla pandemia da COVID-19, prorogato fino al 31/03/2022;

Ritenuto che, in considerazione del combinato disposto della D.G.R.V. n. 238/2021, della successiva D.G.R.V. n. 1089 del 09/08/2021 e del Decreto dell'Unità di Crisi n. 1 del 08/01/2021 ed in ragione del persistere dello stato di emergenza da COVID-19, non si attui la limitazione alla circolazione dei veicoli classificati "EURO 4" diesel con il LIVELLO "nessuna allerta-VERDE";

Visti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'art. 182 comma 6-bis;
- Il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", in cui vengono definiti i limiti e le modalità di rilevamento di materiale particolato (PM10);
- il D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013 intitolato "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4 comma 1 lett. a) e c) del D.Lgs. 19/08/2005 n. 192", in particolare l'art. 5 comma 1;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e del territorio n. 186 del 7 novembre 2017 - Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide;

- Gli artt. 5, 6 e il comma 1, lettere a) e b) dell'art. 7 del Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e relativo Regolamento;
- La Circolare del Ministero dell'Ambiente del 30 giugno 1999, n. 2708/99/SIAR "Attuazione del decreto del Ministero dell'Ambiente, di concerto con il Ministero della Sanità, del 21 aprile 1999, n. 163 per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione"
- La delibera di Giunta Regionale del 26 novembre 2004, n. 3748, come modificata dalla successiva delibera di Giunta Regionale dell'11 aprile 2006, n. 963 il cui nuovo punto 2) recita: "i veicoli d'epoca e d'interesse storico e collezionistico, al fine di essere esonerati da qualsiasi regime relativo alle restrizioni della circolazione, debbano essere iscritti negli appositi registri tenuti da una delle Associazioni riconosciute dal Nuovo Codice della Strada (art. 60, D.Lgs 285/1992) oppure da una delle Associazioni aderenti alla specifica Federazione Internazionale";
- Il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera PRTRA approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 90 del 18 aprile 2016 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 44 del 10 maggio 2016;
- La deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 6 giugno 2017 che ha approvato il "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano";
- L'art. 33 della Legge Regionale del Veneto 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e successive modificazioni e integrazioni;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021 che ha approvato il Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1089 del 09/08/2021 che aggiunge indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure previste nella DGRV 238/2021, avente ad oggetto "Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea";
- il D.M. Sanità 5 Settembre 1994;
- l'art. 50, c. 10, e l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Tutto ciò premesso e rimandando a successivi provvedimenti l'introduzione di ulteriori misure in presenza di nuove disposizioni regionali e nazionali:

ORDINA

LA PROROGA DAL 1° GENNAIO 2022 AL 30 APRILE 2022 DI TUTTE LE MISURE RELATIVE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE CONTENUTE NELLA PROPRIA PRECEDENTE ORDINANZA N. 89/2021.

RESTANO ALTRESI' VALIDI, DAL 1° GENNAIO 2022 AL 30 APRILE 2022 IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, I DIVIETI E GLI OBBLIGHI CONTENUTI NELLA PRECEDENTE ORDINANZA N. 89/2021, DISPOSTI IN CONFORMITA' ALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE VIGENTE IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO.

Costituiscono eccezioni e sono quindi escluse dalle limitazioni imposte dal presente provvedimento tutte le fattispecie già elencate nell'ordinanza n. 89/2021 dal n.1 al n.34.

Si rammentano le responsabilità penali derivanti da dichiarazioni mendaci, di cui all'art. 76, comma 1 del "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Chiunque violi le disposizioni del presente provvedimento è soggetto alle sanzioni amministrative e penali già elencate nella precedente ordinanza n. 89/2021

MANDA:

- a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza;
- al Comando Polizia Locale per quanto di competenza;
- alla Direzione Generale dell'ULSS n.8 Berica;
- alla Società Vicentina Trasporti Srl;
- al Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza;
- al Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Vicenza;
- Prefettura di Vicenza;
- Comando dei Carabinieri di Brendola;
- Agno Chiampo Ambiente Srl;
- Acque del Chiampo Spa;
- Agli Uffici comunali, ciascuno per i rispettivi adempimenti di competenza, anche in ordine alla divulgazione ad ulteriori soggetti interessati.

- **INFORMA**

- che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

- Responsabile del procedimento: ing. Alberto Rancan Responsabile Area Tecnica Comune di Brendola.

IL SINDACO

BELTRAME BRUNO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di
cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa